



**VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LL.PP.
X COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
CAMERA DEI DEPUTATI**

Audizione in videoconferenza 21 settembre 2021, ore 10

**Atto n. 292: Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED II)
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA #COALIZIONEART.9

(Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia)

Onorevoli Commissarie e Commissari,

il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea (riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ al 2030 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungimento della neutralità climatica al 2050) comporterà l'enorme aumento nella realizzazione di impianti a energia rinnovabile, eolico e fotovoltaico, entro il 2030.

Il nodo fondamentale da sciogliere urgentemente per conseguire i suddetti obiettivi è quello della localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si trascina irrisolto da quasi 20 anni, non essendo mai stato affrontato secondo l'unica ottica corretta ed efficace che è quella del **suo inserimento nella pianificazione territoriale**.

Le 15 Associazioni della #CoalizioneArt.9 denunciano in questa sede la **cronica e deleteria situazione di assenza di programmazione nella localizzazione sul territorio degli impianti di rinnovabili**, che affligge l'Italia sin dal 2003 (anno di emanazione del D. Lgs. 387/2003 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE *relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*), che ha fatto sì che sino ad oggi ogni scelta di localizzazione sia stata dettata prevalentemente dalla convenienza degli operatori del settore.

Il Legislatore nazionale nel lontano 2003 si è semplicemente limitato a porre in capo alle Regioni la facoltà (e non “l’obbligo”) di *procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti* sulla base di linee guida nazionali emanate soltanto nel 2010 dal MISE, a distanza di ben 7 anni dall’entrata in vigore del primo D. Lgs. **Il clamoroso ritardo nella individuazione delle aree non idonee e il suo carattere estemporaneo anziché sistematico, in assenza di un approccio pianificatorio preventivo ed integrato, ha poi determinato una scarsa utilità delle stesse aree**, in gran parte ugualmente compromesse dall’insediamento di impianti autorizzati prima della loro individuazione come ‘non idonee’, con la conseguenza di danneggiare in molti casi gli habitat naturali, la biodiversità ed i valori paesaggistici, compromettendo gravemente alcuni siti, soprattutto con l’istallazione di centrali eoliche.

Centinaia di tali impianti hanno stravolto interi territori soprattutto al Sud e nelle Isole, ove per condizioni anemometriche risulta oggi installata oltre il 90% della potenza eolica totale, quali la Daunia, l’Irpinia e buona parte della Basilicata, nonché vaste aree della Sicilia, della Sardegna e nel Beneventano, nel Crotonese in Calabria, in Abruzzo e in Molise, persino in stretta prossimità con i centri abitati. La compromissione dei valori paesaggistici, inoltre, danneggia irreparabilmente il turismo, spesso risorsa primaria (consolidata e potenziale) di molte di queste aree, mentre la realizzazione non pianificata di torri eoliche sempre più imponenti e dunque con opere di fondazione sempre più massicce, innesca fenomeni di erosione e dissesto dei suoli e di alterazione della consistenza e del deflusso delle acque sotterranee, oltre ad arrecare gravi danni diretti e indiretti al paesaggio, agli habitat, agli habitat di specie ed alla biodiversità, e perfino ai siti della Rete Natura 2000.

Allo scopo di offrire una sintesi puramente esemplificativa dell’estesa situazione, la sola Daunia (Fg) è stata nell’ultimo periodo destinataria di progetti fotovoltaici estesi su oltre 10.000 ettari! Malgrado tutti gli impianti solari già realizzati o approvati, le oltre 1432 torri eoliche realizzate e quelle ulteriori autorizzate, numerose sono le istanze per progetti di energia eolica in corso, con torri anche da 260 metri di altezza a saturazione di ciò che rimane del territorio. In tali contesti territoriali le Autorità Ambientali locali non sono in grado assolutamente di espletare valutazioni serie e ponderate, mentre i procedimenti di competenza ministeriale vengono licenziati positivamente sulla mera scorta di istruttorie gravemente carenti prodotte dai proponenti e senza alcun raccordo con i procedimenti di competenza locale.

L’assenza deleteria di una pianificazione integrata può essere oggi arrestata dando corretta attuazione all’art. 15.3 della Direttiva 2018/2001, che prescrive che le Autorità competenti degli Stati membri inseriscano disposizioni volte all’integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili... in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce (leggasi preventiva N.d.R.) del territorio... ed inoltre, al successivo punto 7 del medesimo art. 15, che *Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonte rinnovabile...Tale valutazione include, se del caso, un’analisi spaziale delle aree idonee per un’utilizzazione a basso rischio ambientale.*

Il Legislatore nazionale con l’art. 5 della Legge di delegazione europea 53/2021 ha correttamente recepito tali disposizioni comunitarie, dettando al Governo una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di predisposizione del Decreto Legislativo di recepimento.

Tuttavia, dobbiamo purtroppo constatare che lo Schema di D. Lgs. oggi all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari disattende alcuni di questi principi e criteri direttivi in quanto rimanda ulteriormente la pianificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e si dimentica, in diversi articoli, di richiamare la necessità di tutelare adeguatamente i valori ambientali, paesaggistici e culturali, come di seguito dettagliato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE della #COALIZIONEART.9

ARTICOLO 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

L'art. 20, comma 1, dilaziona la tempistica di recepimento completo della Direttiva 2018/2001 di ulteriori 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., rinviando, in modo del tutto inopportuno, la definizione della *disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ad ulteriori atti amministrativi (Decreti ministeriali del MITE di concerto con MIC e MIPAF e previa intesa con la Conferenza unificata).*

Tale improvvido rinvio, **a cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori 6 mesi assegnati alle Regioni dall'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge delega 53/2021 per dare attuazione a detta disciplina, porta di fatto ad un indebito prolungamento di almeno un anno della critica situazione di assenza di programmazione nella localizzazione degli impianti di energie rinnovabili.**

La programmazione integrata è l'unico strumento in grado di consentire una valutazione cumulativa degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio, che non è possibile conseguire affidandosi solo a valutazioni ambientali e paesaggistiche dei singoli impianti. Basti dire che spesso una singola procedura di valutazione di impatto ambientale di un impianto di rinnovabili non "vede" gli altri analoghi progetti contigui, già realizzati o meno e tale situazione è particolarmente acuta in alcune Regioni del Sud ove tali procedure sono delegate alle Province.

Solo la pianificazione integrata a scala nazionale può dunque garantire una reale sinergia tra la strategia UE di contrasto alla crisi climatica e la strategia UE per la tutela della biodiversità. Diversamente, le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi climatici andranno ad aggravare il declino della biodiversità e a provocare un ulteriore consumo di suolo, in contrasto con gli obiettivi europei.

In quest'ottica sarà inoltre fondamentale che la pianificazione degli impianti a energie rinnovabili sia **coerente con il Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57bis, comma 4, del DLgs 152/06.**

Il Legislatore nazionale dovrebbe essere inoltre consapevole del fatto che **la tempestiva elaborazione di una disciplina statale per l'individuazione delle aree è l'unico modo per affrontare e risolvere il problema - a nostro avviso destinato ad aggravarsi nel breve termine - dell'accettazione degli impianti di rinnovabili da parte delle comunità locali.**

La disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee dovrà, inoltre, essere adeguatamente articolata ed univoca, ispirata a parametri oggettivi e certi, in modo tale da escludere innanzitutto che

la realizzazione degli impianti arrechi danni all'ambiente ed al paesaggio, **come peraltro stabilito dal PNRR con la clausola *Do no significant harm*.**

Essa contribuirà al contempo anche al raggiungimento dell'obiettivo di accelerare le procedure autorizzatorie per la realizzazione dei nuovi impianti FER, dal momento che la valutazione e composizione dei vari interessi in gioco avverrebbe in una fase antecedente a quella autorizzatoria. **Vanno considerati i vantaggi in termini di maggiori certezze che ne riceverebbero gli operatori del settore ed i gestori delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione**, che devono programmare e realizzare le opere di interconnessione e di accumulo per la gestione delle intermittenze/fluttuazioni di produzione energetica. **Da ultimo la stessa Soc. TERNA ha evidenziato l'esigenza di disporre di una siffatta pianificazione.**

Sempre all'art. 20, comma 1, non va trascurata la circostanza che la proroga introdotta dal Governo del termine per il recepimento completo della Direttiva che, è utile ricordare, è fissato dal suo art. 36 al **30 giugno 2021, prolunga indebitamente lo stato di inadempienza dell'Italia nei riguardi del recepimento della Direttiva, per il quale abbiamo già ricevuto il 26 luglio una lettera di messa in mora da parte della Commissione UE, determinando in tal modo il concreto rischio di sospensione dell'erogazione delle prossime tranches di finanziamenti europei del Recovery Plan – Transizione verde** ed, in prospettiva, di deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia europea.

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 1:

#CoalizioneArt.9 suggerisce alle Commissioni parlamentari prioritariamente di richiedere al Governo che il testo dell'art. 20, comma 1 venga riformulato inserendo direttamente nel D. Lg s. stesso, sotto forma di Allegato, la disciplina per l'individuazione delle superfici ed aree idonee e non idonee ed abrogando quindi la previsione della successiva emanazione di ulteriori Decreti ministeriali.

Il supporto tecnico-scientifico assicurato da ISPRA e dall'ENEA – ad avviso delle scriventi Associazioni - può senz'altro consentire al MITE di produrre tale disciplina entro breve tempo.

In subordine, ove permanga la scelta di procedere con i predetti Decreti ministeriali, essi andrebbero emanati entro e non oltre trenta giorni così come di seguito proposto:

*1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro ~~entottanta~~ **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ~~sono~~ **è stabilita** ~~principi e criteri omogenei~~ **una disciplina omogenea** per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:*

- a) ~~dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie tenendo anche conto degli impatti ambientali e paesaggistici di quelle tipologie di aree che, in ragione delle loro caratteristiche ambientali, geomorfologiche, paesaggistiche, culturali, socio-economiche,~~*

di destinazione e di limitazioni d'uso esistenti sul territorio, nonché alla luce della pianificazione territoriale vigente, risultino essere non idonee a nuove installazioni di impianti di energia rinnovabile e a modifiche di impianti esistenti.

- b) ~~indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili~~ *fissare i parametri e le metodologie atti a definire le tipologie di aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata dal PNIEC, sulla base di un'analisi delle caratteristiche territoriali elencate al punto precedente, condotta su aree non ricadenti tra le tipologie individuate ai sensi della precedente lett. a) e tesa a verificare il rispetto al loro interno delle esigenze di tutela del territorio indicate nell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 22 aprile 2021, n. 53. Per ciascuna tipologia di tali aree viene altresì fissata la massima densità di potenza installabile per unità di superficie.*

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 2:

Ai fini della coerenza tra l'insediamento degli impianti industriali e l'effettiva disponibilità della risorsa rinnovabile nella ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome si propone il seguente inserimento:

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, tenuto conto della sussistenza di condizioni di ventosità e di insolazione, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 3:

Nella disciplina delle aree idonee è indispensabile tenere conto anche della tutela ambientale in accordo **alla Strategia europea per la biodiversità 2020-2030, approvata dal Parlamento europeo il 9 giugno 2021, dopo oltre un anno di lavoro tra Commissione europea e organi parlamentari comunitari.** In questo contesto, diviene pericoloso inserire genericamente tra le aree da privilegiare come 'aree idonee' anche le *aree agricole inutilizzabili*, tra le quali sono comprese anche siti ad elevata importanza per la biodiversità. Pertanto si chiede di emendare il testo come segue:

*3. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di tutela **della biodiversità**, del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili **non coperte da vegetazione naturale**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 4:

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge delega 53/2021 non dà adito a dubbi di sorta chiarendo che lo strumento che le regioni dovranno utilizzare è quello programmatico pertanto proponiamo il seguente emendamento:

*4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni e le Province autonome individuano ~~con legge~~ le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21, **inserendole nella loro pianificazione territoriale**. Nel caso di mancata adozione ~~della legge degli atti programmatici regionali~~ di cui al periodo precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.*

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 6:

Il comma 6 dell'art. 20 esclude la concessione di moratorie/sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzatori nelle more dell'individuazione delle aree idonee, **con il risultato che la norma, così come scritta, non fa che procrastinare l'attuale situazione di assenza di un programmazione territoriale integrata nel settore delle energie rinnovabili che vige in Italia e di rilascio delle autorizzazioni caso per caso ed in modo estemporaneo, sulla base di valutazioni ambientali spesso corredate da basi conoscitive e progettuali del tutto carenti**. Al comma 6 dell'art. 20 si suggerisce di inserire, quindi, una sospensione dell'iter dei procedimenti di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i nuovi impianti FER, unitamente ad una sospensione della indizione di nuove aste per la concessione di incentivi statali, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna Regione del processo programmatico di individuazione delle aree idonee:

*6. ~~Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione,~~ **Nelle more dell'emanazione a cura delle Regioni dell'individuazione delle aree idonee sono sospesi i termini delle procedure di VIA e dei procedimenti di autorizzazione nonché l'indizione di nuove aste per la concessione di incentivi alle rinnovabili.***

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 7:

Il comma 7 dell'art. 20 è della massima ambiguità in quanto vanifica il lavoro statale di fissazione dei criteri per la definizione delle aree non idonee e non chiarisce in modo univoco che la realizzazione degli impianti FER debba essere consentita solo all'interno delle aree idonee dichiarate idonee dalle Regioni. Se ne suggerisce pertanto la soppressione:

7. ~~Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.~~

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, comma 8:

Varianti non sostanziali di impianti della stessa fonte (realizzati spesso senza VIA o VIA appropriata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o senza Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.) potrebbero ricadere in siti nel frattempo definiti come 'non idonei' dalle Regioni o addirittura dallo Stato (come nel caso delle ZPS per ciò che riguarda gli impianti eolici). Pertanto, allo scopo di evitare conflittualità Stato-Regione, e quindi con la popolazione, sulla applicazione della norma, e in coerenze con l'emendamento proposto al comma 1, si propongono le seguenti modifiche:

8. ~~Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1,~~ Nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, ferme restando eventuali aree non idonee già individuate dalle Regioni ai sensi del DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e/o con i Piani paesistici ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, esclusivamente le seguenti:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;*
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 20, inserimento del comma 9:

Ad integrazione della disposizione di cui al comma 8 e al fine di tutelare le aree storiche e archeologiche e quelle più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'EU sulla biodiversità per il 2030, si propone di aggiungere il seguente comma 9:

9. Nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, ferme restando eventuali aree non idonee già individuate dalle Regioni ai sensi del DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e/o con i Piani paesistici ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono considerate aree non idonee:

- a. le Aree naturali protette ai sensi della Legge 394/91 e i siti della rete Natura 2000;*
- b. le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni;*
- c. i centri storici, i siti archeologici e i siti UNESCO e le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.*

Come all'emendamento precedente, è importante che siano fatte salve le aree già definite "non idonee" dalle Regioni" per evitare conflittualità tra Stato e Regioni.

Articolo 21

(Piattaforma digitale per le Aree idonee)

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 21:

In coerenza con quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge di delegazione europea 53/2021 e dall'art. 20, comma 1, dello schema di DLgs in oggetto, si propone la seguente aggiunta all'art. 21:

1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e non idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

Articolo 23

(Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee)

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 23, comma 2:

Ai fini di un approccio pianificatorio preventivo e in coerenza con la disciplina di cui all'art. 20 del DLgs in oggetto si ritiene che anche per gli impianti off-shore si debba procedere all'individuazione delle aree non idonee oltre che delle aree idonee:

2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 23, inserimento di un nuovo comma 4:

All'articolo 23 si propone l'inserimento di questo nuovo comma al fine di tutelare le aree più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'EU sulla biodiversità per il 2030, e ad integrazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 23:

4. Nelle more dell'adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2 sono comunque considerate non idonee le Aree marine protette ai sensi della Legge 979/1982 e della Legge 394/1991, i siti della rete Natura 2000 e i tratti di mare interessati dalle principali rotte migratorie dell'avifauna nel Mediterraneo centrale.

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 23, comma 5:

Analogamente a quanto proposto per l'art. 20, comma 6, anche qui si richiede la sospensione dei procedimenti autorizzatori nelle more della individuazione delle aree idonee nell'ambito dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovuti in attuazione della Direttiva 2014/89/UE, Piani che ad oggi non sono stati ancora adottati e che lo Schema di D. Lgs. prevede che dovranno esserlo entro 6 mesi. Anche tale prolungamento posticipa il termine per il recepimento completo della Direttiva 2018/2001 per cui valgono le medesime osservazioni sopra riportate.

5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, ~~non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate sono sospesi i termini delle procedure di VIA e dei procedimenti di autorizzazione nonché l'indizione di nuove aste per la concessione di incentivi alle rinnovabili.~~

Oltre agli emendamenti di cui sopra, si propongono emendamenti più puntuali, ma nondimeno sostanziali, agli articoli 17 e 18:

Articolo 17 (Progetti comuni con Paesi terzi)

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 17, comma 1, lettera a) punto 4):

Allo scopo di assicurare che gli impianti di generazione energetica in Paesi terzi, per i quali sono stabiliti accordi di importazione di energia rinnovabile ai fini degli obiettivi nazionali, non siano realizzati con procedure prive di Valutazione Ambientale o cattiva applicazione della stessa, con potenziali danni agli ambienti interessati si propone il seguente emendamento:

4) l'energia elettrica è prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacità, dopo tale data, in ogni caso realizzati nel rispetto di valutazioni ambientali equivalenti a quelle prescritte dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE e ss.mm.ii.

Articolo 18 (Principi e regimi generali di autorizzazione)

PROPOSTA EMENDATIVA dell'art. 18, comma 2:

Al fine di garantire piena uniformità ai procedimenti sul territorio nazionale, evitando che i proponenti di nuovi progetti intraprendano procedure alternative, come il PAUR - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, quale estensione onnicomprensiva delle procedure di VIA, imponendo agli stessi uffici VIA nuovi oneri burocratici di difficile adempimento e al contempo duplicando capacità normalmente già in capo agli uffici energia che curano ordinariamente le procedure autorizzative di Autorizzazione Unica, si propone il seguente emendamento:

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati **esclusivamente** dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:
- a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
 - b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;
 - c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;
 - d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.».